



Deliberazione n. 137/2025/PRSS
ASL Roma 5

REPUBBLICA ITALIANA
La CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO
composta dai magistrati

Franco MASSI	Presidente
Ilio CICERI	Consigliere (relatore)
Matteo SANTUCCI	Primo referendario

nella Camera di consiglio dell'11 dicembre 2025

ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

VISTI l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti n. 14/CONTR/2000;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167 e 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 12/SEZAUT/2025/INPR, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione, da parte degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti del Servizio Sanitario Nazionale della relazione-questionario sul rendiconto 2024, in attuazione dell'art. 1, commi 166 e ss., della legge n. 266/2005;

VISTA la nota della Sezione del 9 settembre 2025, prot. 7567, a firma del Presidente, con cui è stato fissato al 31 ottobre 2025 il termine per l'inoltro, da parte degli enti del

Servizio sanitario della regione Lazio, delle relazioni-questionario sul bilancio dell'esercizio 2024;

VISTA la nota del 26 novembre 2025 prot. 9745, con cui la Sezione ha sollecitato gli Enti del Servizio Sanitario della regione Lazio, ancora inadempienti, tra cui Azienda ASL Roma 5, a far pervenire alla Sezione, entro 5 giorni dalla ricezione della nota, la relazione- questionario sul bilancio dell'esercizio 2024, unitamente ai relativi allegati; VISTA l'ordinanza n. 87/2025 con cui il Presidente ha convocato la Sezione in camera di consiglio;

UDITO il relatore Cons. Ilio Ciceri.

RITENUTO IN FATTO

In data 30 ottobre 2025, il Presidente del Collegio sindacale di ASL Roma 5 trasmetteva a mezzo pec una nota in cui, rappresentando l'incompletezza dei dati trasmessi dall'amministrazione, chiedeva una proroga del termine per l'invio della relazione-questionario. Nella suddetta nota veniva altresì comunicata la scadenza del mandato del Collegio ed il conseguente trasferimento dell'obbligo di ultimazione ed invio del questionario, in capo al ricostituendo Collegio sindacale.

La suddetta proroga non veniva concessa.

Alla data del 31 ottobre 2025, termine ultimo per l'invio della relazione-questionario sul bilancio dell'esercizio 2024, il Collegio sindacale di ASL Roma 5 non aveva provveduto al relativo incumbente.

Alla luce di quanto sopra, stante l'obbligatorietà dell'invio della relazione-questionario, il Magistrato istruttore chiedeva al Presidente della Sezione la fissazione di una camera di consiglio per deferire tale inadempienza alla valutazione collegiale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 1, commi 166 e 167, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli enti locali, esaminando, anche sulla base delle relazioni trasmesse dagli *"organi di revisione economico-finanziaria"*, i bilanci di previsione ed i rendiconti.

Il comma 170 del richiamato art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 prevede che le disposizioni dei commi 166 e 167 si applichino anche agli enti del Servizio sanitario nazionale prevedendo, altresì, che in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti ai sensi del comma 166, la Corte trasmetta la propria segnalazione alla regione interessata per i conseguenti provvedimenti.

L'art. 1, commi 3 e 7, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213) prevedono che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, con le modalità e secondo le procedure di cui all' articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), i controlli di legittimità - regolarità, di cui all'art. 1, commi 166 e ss., della legge n. 266 del 2005 e all'art. 148-bis del Tuel, sono finalizzati a prevenire danni irreparabili all'equilibrio di bilancio.

Alla Corte dei conti è attribuito il vaglio sull'equilibrio economico - finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.).

La relazione-questionario è considerata dalla previsione di cui all'art. 1 commi 166 e ss., della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - un *"imprescindibile parametro normativo di riferimento - posto che i controlli di cui trattasi rinvergono, comunque, fondamento nel questionario redatto, sia pur in forma semplificata, dall'Organo di revisione dell'ente"*.

La tempestività della trasmissione del suddetto documento costituisce, infatti, elemento essenziale, in quanto funzionale a consentire alla Sezione regionale di esercitare un controllo *"tempisticamente non anacronistico"* sul bilancio dell'Ente e, quindi, *"utile"* rispetto al fine conseguito, e cioè evitare o, meglio, prevenire danni,

anche prospettici, al sistema di bilancio dell'Ente e di tutta la finanza pubblica allargata.

Al riguardo, una recentissima pronuncia delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale, in speciale composizione - emessa in un giudizio di appello promosso dal revisore dei conti avverso la delibera di accertamento della violazione dell'obbligo di tempestiva trasmissione del questionario inviata anche all'Ordine dei dottori commercialisti - ha ribadito che *"il tardivo invio della ridetta relazione costituisce ex se un'irregolarità, in quanto non permette alla Sezione regionale di avviare il prescritto controllo sulla gestione finanziaria e contabile dell'ente locale secondo il modulo procedimentale prefigurato dalla legge (può farsi rinvio, a mero titolo esemplificativo, alle deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo per la Lombardia, n. 198/2017/PRSE, per l'Abruzzo, n. 27/2015/PRSP, per la Puglia, n. 130/2017/PRSP; per la Sicilia, n. 152/2017/PRSP)"* (Sez. riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, sent. n. 5/2024/DELC).

Considerata la obbligatorietà dell'invio, la sua omissione costituisce, a prescindere dall'individuazione della sua causa concreta, violazione di un preciso obbligo di legge, suscettibile di ritardare o compromettere lo svolgimento delle attività di controllo intestate alla Magistratura contabile (cfr., *ex multis*, Sezione regionale di controllo per la Puglia, n. 165/2021/PRSE).

In definitiva, il comportamento omissivo del Collegio sindacale ha costituito e costituisce impedimento e/o, comunque, inammissibile ostacolo in ordine alle valutazioni spettanti a questa Corte in merito alla corretta e sana gestione dell'ASL Roma 5.

In proposito, la Sezione rileva, altresì, il comportamento parimenti "inerte" dell'ASL Roma 5 per non essersi attivata assumendo i provvedimenti del caso al fine di sopperire alle omissioni del Collegio sindacale.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Lazio,

ACCERTA

il mancato invio della relazione-questionario prevista dall'art. 1, commi 166 e ss., della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da parte del Collegio sindacale di ASL Roma 5, per quanto riguarda la relazione-questionario sul bilancio dell'esercizio 2024;

RICHIESTE

all'ASL Roma 5 di adottare ogni provvedimento organizzativo necessario per la tempestiva compilazione e per l'invio della suddetta relazione-questionario;

DISPONE

- che il Collegio sindacale di ASL Roma 5 depositi, senza ritardo, la relazione concernente il questionario sul bilancio dell'esercizio 2024;
- che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a mezzo posta certificata, ad ASL Roma 5, al Collegio sindacale di ASL Roma 5, all'Assessorato alla sanità della Giunta regionale del Lazio, e al Presidente della Regione ai sensi dell'art. 1 comma 170, legge n. 266/2005;

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 33 del 2013, come sostituito dall'art. 27, comma 1, del decreto legislativo n. 97 del 2016.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2025

IL MAGISTRATO ESTENSORE

Ilio CICERI
f.to digitalmente

IL PRESIDENTE

Franco MASSI
f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 12 dicembre 2025

Il Funzionario preposto all'Ufficio di Supporto

Aurelio CRISTALLO
f.to digitalmente